

N. 1720/24 R.G.N.R.
N. 166/25 R.G. G.U.P.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Giudice dell'udienza preliminare composto da:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) Dr. Federico Falzone | Presidente |
| 2) Dr.ssa Anna Troise | Giudice On. |
| 3) Dr. Luca Ansini | Giudice On. |

riunito in camera di consiglio all'udienza del 18.2.2025 nel procedimento indicato in epigrafe a carico di [REDACTED], difeso d'ufficio dall'Avv. Marianna Mossutto, e [REDACTED], difeso di fiducia dall'Avv. Andrea Barbesin, ha emesso la seguente

Ordinanza

Il Gip presso questo TM con decreto del 28.10.2024 disponeva il giudizio immediato nei confronti di [REDACTED] in relazione alle seguenti imputazioni:

A) artt. 609 octies e 609 ter n. 2 e 5 e 61 nn. 4 e 5 c.p., perché, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di anni sedici, a subire atti sessuali, consistiti, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Con l'aggravante di aver adoperato sevizie e crudeltà, nei confronti di un minore di anni diciotto, mediante l'utilizzo di strumenti gravemente lesivi della salute della vittima approfittando di circostanze di luogo e persona tali da ostacolare la privata difesa.

[REDACTED] tra il gennaio e il febbraio del 2024.

B) artt. 110 e 600 ter co.1 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, realizzavano mediante i propri telefoni cellulari, diffondendoli poi su gruppi WhatsApp, video nei quali era ripreso [redacted] nel compimento degli atti sessuali di cui al capo che precede.

[redacted] tra il gennaio e il febbraio del 2024.

C) artt. 110 e 612 bis co.1 c.p. perché, in concorso tra loro, con condotte reiterate, consistite nel porre in essere la condotta di cui al capo che precede, nonché, in altra circostanza verificatasi in data 31.1.2024, nel deriderlo e percuoterlo ripetutamente, [redacted]

[redacted] e, di anni sedici, cagionandogli un perdurante e grave stato d'ansia e di paura e ingenerando in lui un fondato timore per la propria incolumità.

[redacted] tra il gennaio e il febbraio del 2024.

Veniva tempestivamente chiesto dai difensori muniti di procura speciale il giudizio abbreviato per [redacted] mentre per gli altri imputati il procedimento proseguiva nelle forme del giudizio immediato.

Veniva fissata l'udienza odierna in cui, ammesso il rito, venivano sentiti gli imputati, che ammettevano il fatto, dichiarandosi sinceramente pentiti per quanto commesso, riferendo di essersi scusati con la p.o. nei giorni immediatamente successivi. Cercavano di fornire una ricostruzione delle ragioni che li avevano indotti a compiere azioni tanto gravi, connesse alla logica del gruppo ed alle personali sofferenze che stavano vivendo, pur non volendo assolutamente minimizzare la loro responsabilità.

Chiedevano la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 448/1988.

Il personale dell'USSM presente in udienza insisteva affinché venisse loro concessa questa possibilità.

Il PMM dava parere favorevole.

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123 (cd. decreto Caivano) recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile" che ha escluso la possibilità di sospendere il processo con messa alla prova in relazione a determinati reati, tra i quali la violenza sessuale di gruppo aggravata ai sensi dell'art. 609-ter del codice penale. Il comma 5 bis dell'art. 28 d.P.R. 448/1988 prevede infatti che "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dagli artt.

Altrettanto sincero e ragionato pentimento mostravano in occasione dell'esame effettuato all'udienza odierna.

Dalle relazioni dell'USSM emerge che [redacted] si è presentato all'assistente sociale con un reale desiderio di collaborazione e partecipazione agli interventi educativi proposti; veniva inoltre rappresentata una situazione familiare molto complessa e dolorosa (la madre è sottoposta ad un'ordinanza cautelare che vede il marito ed i figli persone offese) ed evidenziato che [redacted] "mostra un atteggiamento maturo ed autenticamente sofferente per l'accaduto"; è stato attivato un supporto psicologico, frequenta con buon rendimento il terzo anno del liceo scientifico, gioca a calcio a livello agonistico; l'USSM concludeva definendo [redacted] come un giovane sensibile e pieno di risorse, che ha vissuto una sofferenza familiare eccessiva per la sua età, disponibile a trattare l'accaduto con modalità responsabile ed autenticamente dispiaciuta.

Anche la relazione dell'USSM elaborata per [redacted] ha evidenziato la corretta collaborazione sia dell'imputato che della famiglia, disponibili a trattare l'accaduto con modalità costruttiva. [redacted], negli spazi di riflessione con l'assistente sociale, ha compiuto "un importante lavoro di riflessione, non solo rispetto al reato in contestazione, ma anche rispetto ad alcuni elementi personali della propria storia". Sono stati evidenziati precedenti episodi in cui [redacted] è stato vittima di aggressione con ricovero in ospedale, circostanza che lo aveva indotto ad abbandonare la scuola. Durante la misura cautelare, ha accolto le indicazioni educative dell'assistente sociale, si è nuovamente iscritto a scuola e frequenta un corso di nuoto per ottenere il brevetto di salvataggio. L'assistente sociale concludeva affermando che [redacted] appare realmente dispiaciuto dell'accaduto ed aveva, fin dai giorni immediatamente successivi al fatto, chiesto scusa alla p.o.

Ritiene in definitiva il Collegio sussistere, in entrambi gli imputati, una rimeditazione critica rispetto ai reati contestati autentica e non strumentale. E' stata infatti esternata direttamente alla p.o. molto tempo prima dell'emissione della misura cautelare e della conoscenza della pendenza di indagini nei loro confronti, ribadita, con ammissione sostanziale dei fatti, in tutte le occasioni processuali e nei rapporti con l'USSM.

Tale valutazione ha determinato anche la revoca della misura cautelare (sempre rispettata) essendo stata ritenuta l'assenza, allo stato, del pericolo di reiterazione di fatti analoghi (anche in considerazione dell'incensuratezza), con parere favorevole del PMM. Si evidenzia che i reati, sebbene di sicura gravità, sono stati compiuti quando [redacted] aveva quindici anni e [redacted] ne aveva appena compiuto sedici.

Il Collegio ritiene dunque la sussistenza di tutti i requisiti di merito in astratto necessari per l'ammissione degli imputati alla messa alla prova prevista dall'art. 28 d.P.R. 448/1988.

L'unico ostacolo è costituito dalla previsione di cui al comma 5 bis introdotto dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che impedisce la sospensione del processo con messa alla prova per il capo A).

A ciò si aggiunga che l'entità della pena in astratto prevista dal Legislatore per i reati in contestazione e considerato il caso concreto (che esclude la possibilità di qualificazione ai sensi del terzo comma dell'art. 609 bis c.p.) non consente di prendere in considerazione gli istituti previsti dall'art. 30 d.P.R. 448/1988 o 169 c.p.

E' in ogni caso da sottolineare la diversità degli istituti citati e la peculiarità della messa alla prova, atteso quanto statuito dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui "la messa alla prova del minore è prevista per tutti i reati anche quelli di gravità massima, rispetto ai quali l'ordinamento sospende il processo in vista dell'eventuale estinzione del reato per finalità puramente rieducative, quindi non perché l'imputato lo richieda e il pubblico ministero vi consenta, ma solo perché, ed in quanto, lo ritenga opportuno un giudice strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore" (sentenza n. 139 del 6 luglio 2020).

Per quanto attiene al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza o meno, esame che è appunto rimesso alla sola Corte costituzionale, ma deve semplicemente respingere la questione quando si presenti palesemente priva di ogni fondamento giuridico. La Corte costituzionale ha poi aggiunto che il giudice a quo, prima di rimettere la questione, deve preliminarmente tentare l'interpretazione conforme a Costituzione, che tuttavia nel caso in esame non appare possibile, in quanto tale operazione ermeneutica comporterebbe l'applicazione di un istituto in presenza di imputazioni espressamente escluse dal comma 5 bis dell'art. 28 d.P.R. 448/1988.

Il Collegio ritiene la non manifesta infondatezza della questione innanzitutto in relazione alla violazione dell'art. 31, comma secondo, della Costituzione. La preclusione introdotta dalla norma in esame contrasta con tutto l'impianto normativo che regola il processo penale minorile e che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 31, comma secondo, della Costituzione che recita "La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Il processo penale minorile è di conseguenza volto principalmente al recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, anche attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo e la sua rapida fuoriuscita dal circuito penale, come

più volte la Corte costituzionale ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 1987 e 222 del 1983).

Al fine del perseguimento di tali finalità e dell'individuazione della migliore risposta del sistema alla commissione del reato da parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale è il soggetto di minore età, il giudice è chiamato, di volta in volta, ad esaminare la sua personalità. Non è un caso che, in ogni stato e grado del procedimento minorile, come statuito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, l'Autorità giudiziaria debba acquisire "elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili".

La messa alla prova è uno dei principali strumenti che consente al giudice di valutare compiutamente la personalità del minore, sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti. Se, infatti, la personalità del minorenne è avviata a possibile cambiamento (come emerge dalle relazioni dell'USSM redatte nei confronti degli imputati) e, all'esito dello svolgimento del programma trattamentale di messa alla prova, il minorenne abbia dato prova del superamento delle situazioni che hanno portato alla commissione del reato, l'ordinamento prevede che il giudice possa dichiarare estinto il reato per esito positivo della disposta prova ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 448/1988, essendo venuto meno l'interesse alla pretesa punitiva per il raggiungimento delle finalità di recupero del minore e del suo reinserimento sociale.

I tempi di durata previsti per la messa alla prova (sino a tre anni per i delitti più gravi), la possibilità che la stessa sia svolta per tutta la durata all'interno di comunità di tipo educativo o terapeutico (per la cura delle dipendenze o dei disturbi psichiatrici), la possibilità di verifiche intermedie dell'andamento del percorso, così come la revocabilità della sospensione, rappresentano elementi idonei a verificare, nel tempo, la serietà dell'impegno dell'imputato, scongiurando strumentalizzazioni dell'istituto. Inoltre, la possibilità di inserire, nel progetto di messa alla prova, importanti momenti di confronto con i servizi specialistici (Consultorio familiare, neuropsichiatria infantile, serd) e di supporto psicologico, utili nei delitti caratterizzati da dinamiche affettive disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e nei delitti di pedopornografia) riduce il rischio di recidiva, a beneficio della generalità dei consociati.

Come ampiamente argomentato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 1995 "la messa alla prova, in conclusione, costituisce, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei minorenni, uno strumento

particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile”.

Prevedere un catalogo di reati (tra cui la violenza sessuale aggravata in esame) in relazione ai quali privare l'imputato della possibilità di accesso a questo importante istituto di recupero e reinserimento sociale, senza possibilità da parte del giudice di valutare nel merito la richiesta, costituisce un vulnus non solo di tutela e protezione del minore autore del reato ma anche dell'intera collettività contro i rischi di una possibile recidiva.

E' stata la stessa Corte costituzionale, sia pure nella diversa materia della esecuzione della pena detentiva, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentiva la sospensione della esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati (ossia quelli di cui all'art. 4 bis l. 354/1975), ad escludere la possibilità di prevedere nei confronti dei minori “un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosità legata al titolo del reato commesso, che esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze del minore” (sentenza n. 90 del 28 aprile 2017).

La Corte costituzionale ha sempre ribadito che il cuore della giustizia minorile consiste in valutazioni fondate su prognosi individualizzate, in grado di assolvere al compito del recupero del minore deviante. È, infatti, costante nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione della esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato fra l'altro dalla <<necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante>> (sentenze n. 143 del 1966, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978), esattamente su <<prognosi particolarmente individualizzate>> (sentenza n. 78 del 1989), questo essendo <<l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma 31 Cost.>> (sentenze n. 128 del 1987 e n. 222 del 1983): vale a dire della <<esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutiveità della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono>> (sentenza n. 125 del 1992).

In questa cornice si colloca la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 139 del 6.7.2020 che, mettendo in relazione la messa alla prova dell'adulto con la messa alla prova del minorenne, ha statuito: “la messa alla prova del minore è prevista per tutti i reati anche quelli di gravità massima, rispetto ai quali l'ordinamento sospende il processo in vista dell'eventuale estinzione del reato per finalità puramente rieducative, quindi non perché l'imputato lo richieda e il pubblico ministero vi consenta, ma solo perché, ed in quanto, lo ritenga

opportuno un giudice strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore".

La previsione ex lege del divieto assoluto di accesso alla messa alla prova, nei casi di violenza sessuale aggravata, appare inoltre contrastare con l'art. 31, comma secondo, della Costituzione, sottraendo al vaglio di un giudice specializzato e interdisciplinare la possibilità di valutare, caso per caso, la particolare condizione del minore imputato, per rendere la risposta del processo penale minorile aderente alla sua personalità e maggiormente rispondente alla finalità rieducative, di recupero e di reinserimento sociale del minore autore di reato.

Si rappresenta, infine, che i progetti di messa alla prova tengono in considerazione anche le persone offese, soprattutto se minorenni e vittime di particolari reati, quali quelli in esame, prevedendo specifiche prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione, nonché la partecipazione a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

Gli insegnamenti della Consulta si conformano altresì, ai principi espressi in numerosi atti internazionali. Sul punto, infatti, si sono espresse le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e le istituzioni europee. In merito, vale la pena di ricordare le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, c.d. regole di Pechino (approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985), le regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà (approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 14 dicembre 1990), c.d. regole dell'Havana, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 5 novembre 2008 sulle regole del trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o a misure restrittive della libertà personale, le linee guida su una giustizia a misura di minore adottate dal Consiglio d'Europa nel 2010, nonché, da ultimo, la direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

Le indicazioni che accomunano tutti gli atti citati sono essenzialmente riconducibili all'esigenza che le autorità nazionali ricorrano alla privazione della libertà personale del condannato minorenne quale misura di ultima istanza. Si richiede, inoltre, che venga sempre privilegiato il ricorso alle misure alternative, che il minore detenuto sia collocato in istituti separati rispetto a quelli degli adulti e che gli venga garantito un trattamento penitenziario specificamente disegnato sulle sue peculiari necessità.

Si rilevano, pertanto, ragioni di contrasto con l'art. 117 primo comma della Costituzione considerati i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sopra specificato e dagli obblighi internazionali che ne conseguono.

Inoltre, si rilevano profili di irragionevolezza del criterio di esclusione dei reati resi "ostativi" alla messa alla prova, che non sono necessariamente i più gravi. Solo a titolo esemplificativo, resta attuale la possibilità di valutare l'istituto giuridico in esame per i reati di cui agli artt. 416 bis, aggravati ex art. 416 bis.1, 422, 629 comma secondo, 630 c.p.

Anche laddove si volesse sostenere la possibilità di operare un temperamento ai principi sopra enucleati (volti alla opportunità di consentire sempre valutazioni, da parte del giudice minorile, fondate su prognosi particolarmente individualizzate), in relazione ad alcuni delitti connotati da particolare violenza alla persona ritenuti "ostativi" alla messa alla prova (sempre richiamando i principi della Corte costituzionale che ha espressamente dichiarato l'illegittimità di tale modo di procedere, ad esempio in riferimento ai reati "ostativi" ex art. 4 bis della legge 375/1975), rileva il Collegio che tale ipotetico bilanciamento è stato del tutto irragionevole ed in palese contrasto, ad esempio, con la legislazione antimafia.

Si evidenziano, quindi, anche profili di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena edittale prevista (ad esempio, 422 e 630 c.p.), ovvero perché rientranti nella legislazione antimafia (416 bis c.p. o aggravati dall'art. 416 bis 1 c.p.), avrebbero accesso all'istituto della messa alla prova, negato invece agli odierni imputati.

Tale disparità di trattamento non sarebbe dunque supportata da criteri di ragionevolezza nelle scelte legislative, sempre qualora si ritenesse di consentirle nella materia in esame in relazione al principale ed assorbente contrasto con l'art. 31 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione.

Neanche pare ragionevole far riferimento generico a criteri statistici che evidenzierebbero la crescita numerica di tali imputazioni. Qualora la premessa fosse dimostrata in concreto (a prescindere dall'eco mediatica ricevuta), ancor di più richiederebbe l'analisi approfondita ed individualizzata della personalità del minore imputato, per cogliere le ragioni del comportamento deviante, le sfumature e l'intensità del dolo, la presenza di eventuali dinamiche di gruppo, per giungere, nel merito, ad ammettere od escludere la messa alla prova, che certamente non è istituto che i Tribunali per i minorenni concedono automaticamente.

In conclusione, il comma 5 bis dell'art. 28 d.P.R. 448/1988 impedisce al Collegio di valutare la presenza dei presupposti per la sospensione del procedimento e messa alla prova, con grave pregiudizio per le esigenze di recupero e di

reinserimento sociale degli imputati, in violazione dell'art. 31 secondo comma, 117 primo comma e 3 della Costituzione per i profili di irragionevolezza sopra enucleati.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dinanzi indicati, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 per contrasto con gli articoli 31 secondo comma, 117 primo comma e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'art. 609 octies del codice penale limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609 ter del codice penale.

Sospende il procedimento penale in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a [redacted]

[redacted] ai loro genitori e difensori e al pubblico ministero.

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Segnala che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei minorenni.

Roma, 18.2.2025

Il presidente estensore

Federico Falzone

Federico Falzone

Depositato in Udienza

18 FEB 2025

il.....
CAPODIRETTORE
P. Falzone